

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1274.

**L.R. n.6 del 4 giugno 2008 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata". Art.9 Ospitalità diffusa. Approvazione Direttive Amministrative.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e succ. mod. ed int.;

VISTA la L.R. n.12 del 2 marzo 1996 e succ. mod. ed int.;

VISTE le:

- D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 avente per oggetto "Individuazione degli Atti di competenza della Giunta";
- D.G.R. n. 1380 del 5/07/2005 e la D.G.R. n. 1148 del 23.5.2005 riguardanti la "L. R. 2 marzo 1996 n.12 e succ. modificazioni – Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta regionale e della Presidenza della giunta";
- D.G.R. n. 2017 del 5/10/2005 e la D.G.R. n. 8 del 9/01/2009 riguardanti rispettivamente il "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali" e "Conferimento incarichi di direzione delle posizioni dirigenziali di cui all'avviso pubblico indetto con D.P.G.R. n.210 del 20/10/2005;
- D.G.R. n.759 del 203/05/2010 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica";
- D.G.R. n.1930/2007 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Turismo, Terziario e Promozione Integrata del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica";
- D.G.R. n.2903 del 13.12.2004 e la D.G.R. n.637 del 03.05.2006 e la D.G.R. n.539/2008 - Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi;

VISTA la Legge n.135 del 29 marzo 2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo";

VISTA la Legge regionale n.6 del 4 giugno 2008 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata" e in particolare l'art.9 con il quale è stata definita "l'Ospitalità diffusa";

VISTO il Disciplinare della Classificazione delle strutture ricettive approvato con D.G.R. n.2116 del 4 dicembre 2009, che, in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell'art.9 della citata legge regionale, definisce, all'art.14, le caratteristiche, le condizioni, i requisiti minimi strutturali e di servizio nonché delle dotazioni minime di esercizio dell'Ospitalità diffusa;

ATTESO che, in attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'art.9 della citata legge regionale, alla Giunta regionale è demandata l'emanazione di apposite direttive amministrative, volte alla definizione delle caratteristiche delle tipologie dell'ospitalità diffusa, nonché la previsione di eventuali deroghe ai parametri urbanistico-edilizi ai fini di privilegiare il recupero filologico degli immobili destinati a tale offerta ricettiva;

RITENUTA l'opportunità di dare corso, su proposta del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica, alla emanazione delle suddette direttive amministrative denominate: Direttive amministrative "Ospitalità Diffusa" (ai sensi del comma 3, art.9 della Legge 4 giugno 2008, n.6 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata");

VISTE le Direttive amministrative "Ospitalità Diffusa" predisposte dall'Ufficio Turismo, Terziario e Promozione Integrata;

ATTESO che nella fase di definizione delle Direttive amministrative "Ospitalità Diffusa" è stata sviluppata un'ampia attività di consultazione attraverso le diverse convocazioni del Tavolo Tecnico del Turismo disciplinato dall'art.16 della L.r. n.7/2008;

RITENUTO di poter procedere alla sua formale approvazione;

TANTO premesso;

Su proposto dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

**DELIBERA**

1. Di approvare le Direttive amministrative "Ospitalità Diffusa" allegate, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e denominate: Direttive amministrative "Ospitalità Diffusa" (ai sensi del comma 3, art.9 della Legge 4 giugno 2008, n.6 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata").
2. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet regionale.

**DIRETTIVE AMMINISTRATIVE “OSPITALITA’ DIFFUSA”  
AI SENSI DEL COMMA 3 , ART. 9 DELLA L.R. 4 GIUGNO 2008 N.6 “DISCIPLINA  
DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DI OSPITALITA’  
DELLA REGIONE BASILICATA”**

**PREMESSA**

L’offerta ricettiva di Ospitalità Diffusa è definita dall’art. 9 della legge regionale n.6/2008 e precisata nel Disciplinare della Classificazione delle Strutture ricettive, art. 14, che distingue l’offerta secondo le due seguenti tipologie:

- ✓ Albergo Diffuso
- Borgo Albergo

Le presenti Direttive amministrative determinano le caratteristiche di contesto ambientale, strutturali e gestionali dell’Ospitalità Diffusa e delle due distinte tipologie di offerta.

**Art. 1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA “OSPITALITÀ DIFFUSA”**

Le caratteristiche generali della offerta complessiva di Ospitalità diffusa sono le seguenti:

***1.1 Contesto ambientale:***

- a) presenza di significativi elementi della tradizione e/o della cultura suscettibili di valorizzazione;
- b) presenza di una politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale locale e di una diffusa consapevolezza e volontà collettiva in tal senso.

***1.2. Elementi strutturali***

- a) L’offerta ricettiva complessiva di Ospitalità diffusa dovrà essere non inferiore a 8 camere per la tipologia di Albergo Diffuso e 10 camere per la tipologia Borgo Albergo e realizzarsi nell’ambito dello stesso Comune.

- b) Le unità abitative devono essere dislocate nel raggio di 300 mt. di percorrenza pedonale dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e altri servizi generali;
- c) l'accoglienza e l'assistenza all'ospite deve essere garantita almeno 14 ore al giorno;
- d) le unità abitative devono avere un'atmosfera unica e personalizzata, le camere devono essere confortevoli e accoglienti;
- e) l'arredo di ogni singola unità abitativa è su misura o con elementi di design, in sintonia con l'ambiente in cui l'unità trova collocazione e con connotazione specifica per ciascuna unità abitativa;
- f) è previsto l'utilizzo di elementi di arredo e di suppellettili della tradizione o di produzione artigianale locale che testimonino la identità del territorio;

### ***1.3 Condizioni per la Localizzazione***

Nel centro storico interessato dalla localizzazione di una struttura ricettiva di Ospitalità diffusa devono essere presenti le seguenti condizioni:

**1.3.1 pregio storico-ambientale:** la ricettività diffusa deve essere localizzata in un aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico ambientale; ai fini delle presenti Direttive tale condizione è verificata qualora l'aggregato interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n.1444.

**1.3.2 vitalità e vivibilità:** il centro storico deve essere abitato, vivo e vissuto dai residenti e dotato di servizi. Tale condizione si ritiene soddisfatta quando nella località abitata, all'interno della quale è dislocata la struttura di Ospitalità Diffusa sono presenti i servizi minimi di pubblica utilità.

Il "contesto urbano di pregio" interessato dalla localizzazione di una struttura di Ospitalità Diffusa, secondo quanto stabilito all'art.14 del Disciplinare della classificazione delle strutture ricettive, ricorre quando "il contesto urbano ha mantenuto l'originario impianto planimetrico e presenta un patrimonio edilizio caratterizzato dall'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali e da una diffusa presenza di elementi architettonici, storici e culturali identificativi della cultura, delle tradizioni e degli usi locali, nonché i centri urbani vincolati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con apposito decreto ministeriale".

### ***1.4. Elementi gestionali***

- a. Gli esercizi di Ospitalità Diffusa, sia nella tipologia Albergo Diffuso che Borgo Albergo, devono essere condotti esclusivamente in forma imprenditoriale.
- b. I soggetti legittimati all'esercizio possono essere privati, in forma singola o associata, o pubblici e privati in forma associata.

- c. La gestione della struttura ricettiva deve far capo ad un unico soggetto giuridico che è titolare della relativa autorizzazione amministrativa ed assume la responsabilità della sua conduzione.
- d. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di Albergo Diffuso ovvero di Borgo Albergo, è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione circa eventuali rapporti convenzionali di cui al punto 3 del successivo paragrafo 1.5 "Autorizzazione all'esercizio" .
- e. La fornitura dei servizi diversi dal ricevimento e dal pernottamento e prima colazione può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l'attività svolta, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell'autorizzazione amministrativa principale e il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi stessi; resta comunque in capo al gestore principale la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso.
- f. Nelle camere deve essere presente materiale informativo sulla località e sulle altre strutture di Ospitalità Diffusa;
- g. L'offerta ricettiva Ospitalità Diffusa deve promuovere attività ricreative, sportive e culturali per i propri clienti, garantendo, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti, l'organizzazione di escursioni e visite guidate.
- h. Al mattino, deve essere garantita la colazione possibilmente in uno spazio comune, con attenzione all'utilizzo preferenziale di prodotti della tradizione e della gastronomia locale;
- i. All'ospite viene garantito un servizio di ristorazione nell'ambito della offerta ricettiva di Ospitalità diffusa;
- j. Organizzazione di serate a tema e attività di intrattenimento
- k. Sono a disposizione dell'ospite, direttamente o indirettamente, biciclette , attrezzatura sportiva ed escursionistica per incentivare comportamenti "sensibili" di fruizione del territorio, servizi di navetta per raggiungere le principali attrazioni della località;
- l. E' presente almeno 1 deposito all'interno della struttura idoneo al ricovero di biciclette o altre attrezzature sportive;
- m. Ogni unità abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall'ufficio di ricevimento.

### ***1.5 Autorizzazione all'esercizio***

1. L'esercizio dell'attività ricettiva di Ospitalità Diffusa, nelle due varianti tipologiche e di offerta definite come Albergo Diffuso e Borgo Albergo, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione al titolare della stessa da parte del Comune in cui è ubicata la struttura.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva di Albergo Diffuso ovvero di Borgo Albergo, si applica la procedura definita dall'art.15 della L. R. n.6/2008.
3. La licenza di autorizzazione dovrà contenere l'annotazione di eventuale rapporto convenzionale in relazione alla presenza dei servizi di cui al precedente punto 1.3."Elementi gestionali".

### ***1.6 Richiesta di classificazione***

La richiesta di classificazione deve essere presentata, secondo le procedure SIST di cui al Titolo III Capo V del Disciplinare della Classificazione delle Strutture ricettive, dal titolare o gestore della struttura di Ospitalità Diffusa .

### ***1.7 Rinvio a norme di settore***

Per quanto non espressamente si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Legge regionale n.6/2008.

## **Art. 2. TIPOLOGIA "ALBERGO DIFFUSO"**

### ***2.1 Definizione***

1. E' definito "Albergo diffuso" la struttura di Ospitalità diffusa caratterizzata da ricettività di tipo alberghiero, ubicata in centri storici o contesti urbani di pregio e dislocata in almeno tre unità abitative in più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, facenti capo ad una organizzazione unitaria, costituiti da almeno un locale di ricevimento, in cui sia presente una sala comune con servizio di bar e/o ristorazione.
2. Gli stabili e le unità abitative dell'Albergo Diffuso sono ubicate in area prevalentemente pedonale, e sono caratterizzati da uno stile riconoscibile, uniforme e rispettoso dell'identità del luogo e sono dotati di arredi, attrezzature e servizi tra loro omogenei.
4. La presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura è consentita nel limite del trenta per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.

## **Art.3. TIPOLOGIA BORGO ALBERGO**

### ***3.1 Definizione***

E' definito «Borgo Albergo» la struttura di Ospitalità diffusa caratterizzata da ricettività di tipo extralberghiero, ubicata in centri storici o contesti urbani di pregio, compresi borghi e frazioni, caratterizzata da una offerta complessiva ed integrata di ricettività, servizi, artigianato artistico, esercizi commerciali di vicinato, animazione, accoglienza.

La struttura ricettiva Borgo Albergo è dislocata in almeno 3 unità abitative in più stabili separati, integrate/i tra loro da servizi centralizzati, facenti capo ad una organizzazione unitaria, costituite da almeno un locale di ricevimento, in cui sia presente una sala comune con servizio di bar e/o ristorazione.

Le strutture ricettive di Borgo Albergo, di norma, condividono una strategia di offerta integrata tra operatori economici del medesimo centro storico o contesto urbano di pregio (es. altre strutture ricettive di qualsiasi tipologia, B&B, strutture di turismo rurale, servizi turistici, strutture sportive, centri wellness, prodotti tipici ecc) che adottano scelte comuni e si dotano di strumenti collettivi in merito a diversi aspetti dell'ospitalità (booking di accoglienza e prenotazione comune, sito web omogeneo, servizi turistici collettivi, disciplinare di qualità unico).

A tal fine , in sede di presentazione della richiesta di classificazione, dovrà essere presentata anche una relazione illustrativa circa la presenza , nell'ambito del Borgo Albergo, delle diverse attività o servizi atti a completare ed integrare l'offerta ricettiva del Borgo Albergo.

Nell'adozione dei diversi strumenti di incentivazione, la Regione Basilicata assicura specifiche premialità a progetti di investimento presentati da operatori economici della ricettività e della filiera turistica che aderiscano formalmente a strategie di offerta integrata sotto la comune denominazione di Borgo Albergo.